

**DETERMINA DEL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2
N. 1717/AV2 DEL 22/11/2017**

Oggetto: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PER LE NECESSITA’ DELLE STRUTTURE DELL’AREA VASTA N. 2.

**IL DIRETTORE DELLA
AREA VASTA N. 2**

.....

VISTE rispettivamente, la DGRM n. 621/2015 ad oggetto: "*Legge Regionale n. 13/2003 – Nomina dei Direttori di Area Vasta dell’Azienda Sanitaria Unica Regionale*", la determina n. 550/ASURDG/2017 ad oggetto: "*DGRM n. 621 del 27.07.2017 – Presa d’atto e conseguenti determinazioni*" e la Determina n. 1038/DAV2 del 03.08.2015 ad oggetto "*Insedimento dell’Ing. Maurizio Bevilacqua quale Direttore dell’Area Vasta n. 2*";

VISTA la determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, recante ad oggetto: "*Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all’articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni*";

GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della citata determina n. 644/DG/2017, che ai fini e per gli effetti del presente provvedimento, nel senso esplicitato nel documento istruttorio, si intende integralmente richiamata;

VISTA la nota del Direttore Aziendale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017;

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l’attestazione del Dirigente Responsabile della U.O. Controllo di Gestione e del Dirigente Responsabile della Unità Operativa Gestione Economico Finanziaria, in riferimento alla compatibilità economica del presente provvedimento;

- D E T E R M I N A -

1. le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. di contrarre, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ECOERIDANIA ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SAMECO S.r.l. (impresa mandante) / MAIO.COM S.r.l. (impresa mandante) / SEA S.r.l. - con sede legale in ARENZANO (GENOVA), per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le necessità delle diverse strutture e sedi operative dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
3. di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento il dr. Carlo SPACCIA - Direttore della U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
4. di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
5. di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento si intende adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
6. di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività del contratto stesso fino al 31.03.2018, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del precedente punto 5. del presente dispositivo;
7. di riservarsi, ove compatibili allo stato con il contesto normativo - regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale eventualmente stipulato in esito al presente provvedimento oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.;
8. di stabilire, sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento istruttorio, che gli oneri complessivi di spesa relativi alla eventuale stipulazione del "contratto ponte" in argomento, da intendersi efficace a partire dagli esiti del negoziato di cui alla presente proposta di determina, possono intendersi cautelativamente stimati, fatti salvi gli esiti del negoziato stesso, per un valore di circa € 86.100,00 / mese I.V.A. esclusa, da imputarsi al conto n. 0509010113 "smaltimento rifiuti" del bilancio ASUR, da rendersi economicamente coerenti e compatibili, in caso di aggiudicazione, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per gli esercizi di pertinenza contrattuale;

9. di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
10. di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
11. di dare atto, ai fini della repertoriatura nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

IL DIRETTORE DELL'AREA VASTA N. 2
Ing. Maurizio BEVILACQUA

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

Sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento istruttorio, si attesta che gli oneri complessivi di spesa relativi alla eventuale stipulazione del "contratto ponte" in argomento, da intendersi efficace a partire dagli esiti del negoziato di cui alla presente proposta di determina fino al 31.03.2018, possono intendersi cautelativamente stimati, fatti salvi gli esiti del negoziato stesso, per un valore di circa € 86.100,00 / mese I.V.A. esclusa, da imputarsi al conto n. 0509010113 "smaltimento rifiuti" del bilancio ASUR, da rendersi economicamente coerenti e compatibili, in caso di aggiudicazione, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per gli esercizi di pertinenza contrattuale.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. CONTROLLO DI GESTIONE
Dott.ssa Maria Letizia PARIS

IL DIRIGENTE RESPONSABILE
U.O. GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA
Dott.ssa Antonella CASACCIA

La presente determina è composta da n. 14 pagine e dagli allegati menzionati.

- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O. SUPPORTO AREA ACQUISTI E LOGISTICA

OGGETTO: DETERMINA A CONTRARRE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI PER LE NECESSITA’ DELLE STRUTTURE DELL’AREA VASTA N. 2.

NORMATIVA E REGOLAMENTAZIONE AZIENDALE DI RIFERIMENTO

- Legge Regionale n. 13/2003 e sue successive modifiche ed integrazioni;
- Decreto-legge n. 66/2014, convertito, con modificazioni, in Legge n. 89/2014;
- Legge n. 208/2015;
- DPCM 24 dicembre 2015;
- Circolare del Ministero dell’Economia e Finanze e del Ministero della Salute di protocollo n. 20518/2016 in data 19 febbraio 2016;
- Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni (di seguito nel presente documento istruttorio "Codice");
- Decreto del Dirigente Sanità della Regione Marche n. 48/SAN del 22.07.2016;
- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG in data 03.08.2016;
- Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016;
- Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 639|ASUR|AAGG|P in data 10.01.2017 e processo verbale in data 19.10.2016 ad essa allegato;
- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 5254|ASUR|DG in data 16.02.2017;
- Nota della Direzione SUAM di protocollo n. 8644 in data 17.03.2017;
- Determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, recante ad oggetto: "Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all’articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni";
- Nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017.

PREMESSA

Secondo circostanze documentate in atti, l’Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche si trova nella necessità di procedere a nuovo affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le necessità delle diverse strutture e sedi operative dell’Area Vasta stessa, nelle more della realizzazione della programmazione delle procedure di acquisto di beni e servizi da condursi da parte della Stazione Unica Appaltante delle Marche (SUAM) adottata con DGRM n. 468 in data 09.05.2016, ai sensi del contesto normativo – regolamentare di riferimento vigente, secondo le circostanze di seguito commentate.

In quest’ultimo senso, si rappresenta che il servizio in argomento risulta allo stato individuato nell’ambito delle categorie merceologiche di beni e servizi previste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 dicembre 2015 (*), per le quali le amministrazioni hanno l’obbligo di ricorrere a CONSIP S.p.A. o ad altro Soggetto Aggregatore per lo svolgimento delle relative procedure di gara.

(*) L’articolo 1, comma 548, della Legge n. 208/2015, stabilisce che "Al fine di garantire la effettiva realizzazione degli interventi di razionalizzazione della spesa mediante aggregazione degli acquisti di beni e servizi, gli enti del Servizio sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi, relativamente alle categorie merceologiche del settore

sanitario, come individuate dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, avvalendosi, in via esclusiva, delle centrali regionali di committenza di riferimento, ovvero della Consip S.p.A.

Dandosi atto, rispettivamente, del verificarsi, allo stato, della inesistenza di una Convenzione CONSIP S.p.A. disponibile per l'approvvigionamento del servizio in argomento, e della ulteriore circostanza secondo cui per l'affidamento del servizio stesso, ai sensi e per gli effetti del Decreto del Dirigente Sanità della Regione Marche n. 48/SAN del 22.07.2016, è in programmazione una procedura di gara da realizzarsi da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, costituisce oggetto della presente proposta di determina l'opportunità di procedere all'approvvigionamento del servizio in argomento secondo le modalità operative rispettivamente prospettate:

- con nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG|P in data 03.08.2016 (in allegato n. 1 alla presente proposta di determina);
- con nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016 (in allegato n. 2 alla presente proposta di determina);
- con nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 639|ASUR|AAGG|P in data 10.01.2017 e processo verbale in data 19.10.2016 ad essa allegato (in allegato n. 4 alla presente proposta di determina);
- con determina del Direttore Generale n. 644/DG in data 31.10.2017, recante ad oggetto: *"Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 - 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all'articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni"*;
- con nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017 (in allegato n. 5 alla presente proposta di determina).

PRECEDENTI OPERAZIONI ISTRUTTORIE

Non risultando rispettivamente più esercitabili nel caso di specie, secondo circostanze documentate in atti, l'ipotesi della proroga del contratto secondo espressa previsione nel bando di gara iniziale, ovvero l'ipotesi della *"ripetizione di servizi analoghi"* quale a suo tempo prevista dall'articolo 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2016 sulla base dei presupposti ivi indicati, questa competente Unità Operativa, con nota di protocollo n. 168283|ASURAV2|AFFGEN|P in data 30.09.2016 - in allegato n. 3 al presente documento istruttorio quale sua parte integrante e sostanziale - ha provveduto, in ordine a quanto operativamente richiesto con la citata nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016 (come sopra, in allegato n. 2 alla presente proposta di determina) a rappresentare l'opportunità di procedere all'affidamento del servizio in argomento, mediante stipula di un "contratto ponte" (*), da aggiudicarsi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 - procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara - per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore o di CONSIP S.p.A.

- (*) Tale fattispecie, nel senso e per gli effetti declinati nella citata nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG|P in data 03.08.2016 (come sopra, in allegato n. 1 alla presente proposta di determina), traeva - e trae - suo presupposto da quanto espressamente previsto, stante il relativo contesto normativo - regolamentare di riferimento, dalla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute di protocollo n. 20518/2016.

Quanto all'ipotesi di procedere all'affidamento del servizio in argomento mediante stipula di un "contratto ponte" secondo i presupposti sopra esplicitati, questa competente Unità Operativa

proponente, nell'ambito della citata nota di protocollo n. 168283|ASURAV2|AFFGEN|P in data 30.09.2016 (come sopra, in allegato n. 3 alla presente proposta di determina), provvedeva a suo tempo a rappresentare alla Direzione dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica, salvo diverso avviso dell'organismo tecnico di valutazione per lo scopo costituito presso la Direzione aziendale, relazione recante l'opportunità di procedere all'affidamento stesso previe operazioni di negoziato da esperirsi esclusivamente con l'attuale fornitore del servizio stesso, rappresentato dal Raggruppamento Temporaneo di Imprese ECOERIDANIA ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SAMECO S.r.l. (impresa mandante) / MAIO.COM S.r.l. (impresa mandante) / SEA S.r.l. - con sede legale in ARENZANO (GENOVA), in ragione delle motivazioni esplicitate nella nota stessa, di seguito sinteticamente riportate per gli effetti di cui alla presente proposta di determina.

"(...) Dato per presupposto il contesto normativo - regolamentare di riferimento, costituisce oggetto della presente relazione la proposta di procedere all'affidamento del servizio in argomento mediante stipula di un "contratto ponte", da aggiudicarsi - previo esperimento di operazioni di negoziato ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 (procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara) - per lo "stretto tempo necessario" all'avvenuta attivazione del contratto per il medesimo servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A., non risultando rispettivamente più esercitabili, nel caso di specie, secondo le citate circostanze documentate in atti, l'ipotesi della proroga del contratto secondo espressa previsione nel bando di gara iniziale, ovvero l'ipotesi della "ripetizione di servizi analoghi" quale a suo tempo prevista dall'articolo 57, comma 5, lettera b) del Decreto Legislativo n. 163/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, sulla base dei presupposti ivi indicati.

Quanto all'ipotesi di procedere all'affidamento del servizio in argomento mediante stipula di un "contratto ponte" secondo i presupposti sopra esplicitati, si ritiene l'opportunità, salvo diverso avviso dell'organismo tecnico aziendale di cui alla nota emarginata in oggetto, di procedere all'affidamento stesso previe operazioni di negoziato da esperirsi esclusivamente con l'attuale fornitore del servizio stesso, rappresentato dal Raggruppamento Temporaneo di imprese ECOERIDANIA ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SAMECO S.r.l. (impresa mandante) / MAIO S.r.l. (impresa mandante) / SEA S.r.l. - con sede legale in ARENZANO (GENOVA).

Presupposte le circostanze previste dal Decreto del Dirigente Sanità della Regione Marche n. 48/SAN del 22.07.2016 quanto alla conclusione della redazione della progettazione tecnica ed estimativa da porre a base della procedura di gara da parte del Soggetto Aggregatore per il servizio in argomento, si rappresenta in premessa, in relazione al lasso temporale ragionevolmente in tal senso previsto per l'addivenire alla aggiudicazione della gara accentrata, la ritenuta opportunità di non prevedere un problematico "passaggio di consegne" dall'operatore economico attualmente esecutore del servizio stesso ad un altro operatore economico (...).

A tal proposito, dandosi atto, incidentalmente, del favorevole andamento del contratto intervenuto nel tempo con detto attuale operatore economico appaltatore in tutte le sue fasi di esecuzione sia dal punto di vista economico che dal punto di vista logistico (...), si ritiene che l'ipotesi di procedere all'affidamento del servizio per l'eventuale passaggio ad altro operatore economico mediante nuova progettazione e relativo esperimento di gara, peraltro concomitante con la progettazione in essere presso il Soggetto Aggregatore, costituisca, in termini di costo tecnico - organizzativo - gestionale, fattispecie di particolare complessità ragionevolmente non compatibile con la limitata durata temporale del "contratto ponte" di cui alla presente proposta, la quale può intendersi temporalmente e cautelativamente

prospettata, salve diverse e più auspicabili circostanze legate alla tempestiva attivazione del citato Soggetto Aggregatore, per il periodo intercorrente dalla data di eventuale stipulazione del "contratto ponte" stesso fino al 31.12.2017.

Nella citata ipotesi di esperimento di gara per nuovo affidamento, ulteriori elementi di particolare criticità ragionevolmente non compatibili con i tempi di attivazione del contratto previsti da parte del Soggetto Aggregatore potrebbero essere costituiti, in termini di costo / beneficio, stante la peculiarità del servizio in argomento, dalla non sostenibilità organizzativo - logistica dei tempi dell'eventuale avvicendamento del fornitore, per essa intendendosi gli aspetti legati agli investimenti di start - up e di implementazione del progetto da parte del fornitore stesso.

A quest'ultimo proposito, si intende rappresentare che il presidio dell'esecuzione del rapporto contrattuale in essere, intervenuto con la fattiva collaborazione di ciascun operatore economico costituito nel Raggruppamento Temporaneo di Imprese attuale esecutore con cui si intende procedere a negoziato per la stipulazione del "contratto ponte" in argomento, ha consentito di realizzare nel tempo, (...), una dinamica razionalizzazione delle attività relative allo svolgimento del servizio in contestualità alla ottimizzazione dei percorsi tecnico - logistici idonei a soddisfare, per singola sede operativa di riferimento, le esigenze legate ai diversi mutamenti e contenuti, già adottati e/o ancora in corso, dell'assetto organizzativo - assistenziale delle diverse strutture afferenti a questa Area Vasta.

In conclusione, nel senso precedentemente anticipato, e stanti le considerazioni di merito sopra esplicitate, si ritiene di proporre all'organismo tecnico aziendale costituito per l'argomento con la nota indicata in oggetto, per il tramite di codesta Direzione della competente Area Dipartimentale Aziendale, l'opportunità di procedere a contrarre per la eventuale stipulazione di un "contratto ponte" per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari occorrente presso le sedi operative dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, mediante procedura negoziata da esperirsi ai sensi dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 con l'attuale operatore economico fornitore del servizio in argomento, rappresentato dal Raggruppamento Temporaneo di imprese ECOERIDANIA ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SAMECO S.r.l. (impresa mandante) / MAIO S.r.l. (impresa mandante) / SEA S.r.l. - con sede legale in ARENZANO, spiegante i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività dell'eventuale aggiudicazione del contratto fino al 31.12.2017, avendo cura di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale stipulazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento.

In relazione a quanto esplicitato nella citata nota di protocollo n. 168283|ASURAV2|AFFGEN|P in data 30.09.2016 sopra sinteticamente riportata, la Direzione Amministrativa, con nota di protocollo n. 639|ASUR|AAGG|P in data 10.01.2017, ha provveduto a trasmettere processo verbale dell'organismo tecnico di valutazione per lo scopo costituito presso la Direzione aziendale in data 19.10.2016, (come sopra in allegato n. 4 alla presente proposta di determina), secondo il quale, tra l'altro, in relazione alla coerenza e logicità delle motivazioni addotte, si esprimeva parere favorevole all'avvio della procedura oggetto della presente proposta di determina per la conclusione del contratto nel senso prospettato.

Ciò posto, questa competente Unità Operativa, con nota di protocollo n. 11194|ASURAV2|AFFGEN|P in data 23.01.2017, provvedeva a trasmettere alla Direzione Amministrativa aziendale proposta di determina (registro AAV2APPR_D(_L) – identificativo ID 2 – versione 01 – del 13.01.2017) recante *"Determina a contrarre per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le necessità delle strutture dell'Area Vasta n. 2"*.

Successivamente alla citata trasmissione di proposta di determina, la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche, con nota di protocollo n. 5254|ASUR|DG in data 16.02.2017 indirizzata alla Direzione del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, nel fare riferimento alla programmazione delle procedure di acquisto di beni e servizi da condursi da parte della Stazione Unica Appaltante delle Marche (SUAM) adottata con DGRM n. 468 in data 09.05.2016 (*), ha proceduto a richiedere alla SUAM, *"(...) al fine di consentire l'adozione da parte dell'ASUR di atti coerenti (...)"* con la citata programmazione (**), *"(...) un'indicazione a conferma, rispetto alle categorie merceologiche (...)"* di cui alla programmazione stessa, *"delle date stimate di attivazione di relativi contratti"*.

(*) Tra le altre, la seguente categoria merceologica, oggetto della presente proposta di determina.

Merceologia da DPCM	Nome iniziativa	Stato iniziativa	Data stimata attivazione
Servizi di smaltimento rifiuti sanitari	Servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale	In programmazione	09/2017

(**) La citata nota della Direzione Generale, dato atto del suo contesto complessivo, ha provveduto a rappresentare incidentalmente *che "in sede di controllo degli atti relativi all'avvio del procedimento per la conclusione dei contratti ponte" – quale è oggetto della presente proposta di determina – "il Collegio Sindacale dell'Azienda ha evidenziato la necessità che l'adozione dello strumento contrattuale del contratto ponte e la relativa durata sia condizionato e strettamente legato all'avvio delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore"*.

Con nota di protocollo n. 8644 in data 17.03.2017, la Direzione SUAM ha provveduto a comunicare programma aggiornato comprensivo delle nuove date previste per l'attivazione dei contratti di cui alla citata programmazione regionale, stimando, per l'iniziativa denominata *"Servizio di lavanderia per le esigenze degli Enti del Servizio Sanitario Regionale"*, una attivazione fissata per il mese di marzo 2018.

Con determina n. 644/DG in data 31.10.2017, la Direzione Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche ha provveduto ad adottare, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21, comma 6 del Codice, provvedimento recante ad oggetto: *"Elenco delle acquisizioni di forniture e servizi (anni 2018 – 2019) di importo superiore a 1 milione di euro. Approvazione per le finalità di cui all'articolo 21, comma 6 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni"*.

Nel contesto del documento istruttorio che traccia i presupposti di legittimità e di merito del citato provvedimento, si osserva, tra l'altro, che

"Nell'elenco sono riportate anche le categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015 (...), che la normativa stabilisce siano oggetto di acquisto da parte di ciascun soggetto aggregatore e quindi, per la Regione Marche, da parte della Stazione Unica Appaltante delle Marche (...)".

"(...) Con particolare riferimento - quale quella oggetto della presente proposta di determina - alle categorie merceologiche di cui al DPCM 24 dicembre 2015, l'ASUR, in attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, dai commi 548 a 550, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute protocollo 20518 del 19.02.2016, tramite la definizione di "contratti ponte", la durata dei quali sarà limitata ai tempi necessari appunto alla SUAM per rendere disponibili i relativi contratti. (...)".

A quest'ultimo proposito, nell'ambito del citato provvedimento di approvazione della programmazione aziendale per gli effetti di cui all'articolo 21, comma 6 del Codice, la Direzione Generale, dando atto, rispettivamente, *"che le procedure relative alle categorie merceologiche di cui al DPCM del 24 dicembre 2015 (...) devono necessariamente essere espletate dal soggetto aggregatore regionale - SUAM, come peraltro previsto dalla DGRM n. 468 del 9 maggio 2016"* e *"che, in relazione a tali categorie merceologiche, l'ASUR, in attesa e nelle more della conclusione delle procedure da parte di SUAM, procederà, fatti salvi casi specifici, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, dai commi 548 a 550, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e dalla circolare esplicativa del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute protocollo 20518 del 19.02.2016"*, ha provveduto incidentalmente a *"delegare ai Direttori di Area Vasta, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 8 bis, comma 5 della Legge Regionale n. 13/2003 sue successive modifiche ed integrazioni, l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire la continuità dei servizi e delle forniture previste nel DPCM 24 dicembre 2015, nelle more dell'espletamento delle procedure di gara da parte del soggetto aggregatore e nel rispetto della normativa sopra indicata"*: circostanza, quest'ultima ulteriormente chiarita, sia in termini normativo - regolamentari che attuativi, con nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017 (come sopra, in allegato n. 5 alla presente proposta di determina).

**PROVVEDIMENTI OGGETTO DELLA PRESENTE PROPOSTA DI DETERMINA
IN RELAZIONE ALLA NUOVA PROGRAMMAZIONE SUAM ED ALLA DETERMINA N. 644/DG/2017**

E' pertanto nel senso di cui al citato provvedimento aziendale di delega, e sulla base delle medesime circostanze di legittimità e di merito che avevano costituito, rispettivamente, presupposto della relazione a suo tempo trasmessa alla Direzione dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica con nota di questa Unità Operativa di protocollo n. 168283|ASURAV2|AFFGEN|P in data 30.09.2016 (come sopra, in allegato n. 3 alla presente proposta di determina), e positivo riscontro formulato con proprio processo verbale in data 19.10.2016 dall'organismo tecnico di valutazione per lo scopo costituito presso la Direzione aziendale, trasmesso dalla Direzione Amministrativa con nota di protocollo n. 639|ASUR|AAGG|P in data 10.01.2017 (come sopra, in allegato n. 4 alla presente proposta di determina), che si ritiene possa costituire oggetto della presente proposta di determina, nello stesso senso proposto alla Direzione Amministrativa aziendale con nota di protocollo n. 11194|ASURAV2|AFFGEN|P in data 23.01.2017, l'opportunità di procedere all'affidamento del servizio in argomento mediante stipula di un "contratto ponte", preve operazioni di negoziato - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni - con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ECOERIDANIA ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SAMECO S.r.l. (impresa mandante) / MAIO.COM S.r.l. (impresa mandante) / SEA S.r.l. - con sede legale in ARENZANO (GENOVA).

Resta intesa la circostanza secondo cui la procedura oggetto della presente proposta di determina si intende adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento

per questa Azienda o di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela per la risoluzione anticipata ed immediata del contratto stesso al momento della attivazione, nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero da parte del Soggetto Aggregatore, di provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio stesso.

ANALISI E COMPATIBILITA' ECONOMICA DEL "CONTRATTO PONTE"

Nella relazione a suo tempo trasmessa alla Direzione dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica con nota di questa Unità Operativa di protocollo n. 168283|ASURAV2|AFFGEN|P in data 30.09.2016 (come sopra, in allegato n. 3 alla presente proposta di determina), si rappresentava, allo stato, quanto alla compatibilità economica dell'operazione prospettata, che

In merito alla quantificazione degli oneri di spesa derivanti dalla eventuale stipulazione del contratto, si ritiene che tale quantificazione possa parametrarsi mediante proiezione dell'andamento di spesa sostenuto e consolidato per il periodo 01.01.2016 / 30.06.2016. In relazione ad una ipotesi di stipulazione del "contratto ponte" per il periodo 15.10.2016 / 31.12.2017, il valore economico del contratto stesso può pertanto intendersi stimato, salvi gli esiti del negoziato di cui alla presente proposta, per un valore complessivo di € 1.248.000,00 I.V.A. esclusa, da imputarsi pro - quota, rispettivamente, in relazione agli esercizi di pertinenza contrattuale, nell'ambito del budget provvisorio - anno 2016 - assegnato con determina del Direttore Generale n. 412/DG/2016, e con le disponibilità di budget provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per il prossimo esercizio.

Sulla base di una proiezione su base annua del dato economico consolidato per l'esercizio 2016 sopra rappresentato, gli oneri complessivi di spesa relativi alla eventuale stipulazione del "contratto ponte" in argomento, da intendersi efficace a partire dagli esiti del negoziato di cui alla presente proposta di determina, possono intendersi cautelativamente stimati, fatti salvi gli esiti del negoziato stesso, per un valore di circa € 86.100,00 / mese I.V.A. esclusa, da imputarsi al conto n. 0509010113 "smaltimento rifiuti" del bilancio ASUR, da rendersi economicamente coerenti e compatibili, in caso di aggiudicazione, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per gli esercizi di pertinenza contrattuale.

ESITO DELL'ISTRUTTORIA

CONSIDERATA, nel senso commentato nelle premesse, la necessità di procedere a nuovo affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le necessità delle diverse strutture e sedi operative dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;

DATO ATTO della circostanza secondo cui il servizio in argomento rientra tra le categorie merceologiche inserite nell'elenco di beni e servizi di cui al DPCM 24 dicembre 2015;

CONSIDERATO che, nelle more della procedura di gara in programmazione da parte della Stazione Unica Appaltante delle Marche (SUAM) di cui alle premesse, e dandosi atto incidentalmente della inesistenza di una Convenzione CONSIP S.p.A. disponibile per l'approvvigionamento del servizio in argomento, questa Area Vasta n. 2 ha necessità di acquisire il servizio in argomento per dare soddisfazione ai bisogni allo stato in essere e che una mancanza di tale servizio comporterebbe una interruzione del servizio pubblico;

DATO ATTO del percorso istruttorio sopra descritto effettuato da questa competente Unità Operativa proponente secondo il quale, per le motivazioni e le circostanze esplicitate nel presente documento istruttorio, ed in relazione al contesto normativo - regolamentare di riferimento allo stato in essere, si ritiene di proporre di procedere all'affidamento del servizio in argomento mediante stipula di un "contratto ponte", previa operazioni di negoziato - ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni - con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ECOERIDANIA ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SAMECO S.r.l. (impresa mandante) / MAIO.COM S.r.l. (impresa mandante) / SEA S.r.l. - con sede legale in ARENZANO (GENOVA);

RITENUTO che nella specifica fattispecie in argomento, quale commentata nelle premesse e valutata secondo le modalità operative rispettivamente prospettate con nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG|P in data 03.08.2016 (come sopra, in allegato n. 3 alla presente proposta di determina) e con nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016 (come sopra, in allegato n. 2 alla presente proposta di determina), che qui si intendono integralmente richiamate, si intenda contestualizzato, secondo le indicazioni operative di cui alla Circolare del Ministero dell'Economia e Finanze e del Ministero della Salute di protocollo n. 20518/2016 in data 19 febbraio 2016, il presupposto individuato al comma 2, lettera c) dell'articolo 63 del Decreto Legislativo n. 50/2016, che dispone la legittimità della procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara *"nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini per le procedure aperte o per le procedure ristrette o per le procedure competitive con negoziazione non possono essere rispettati (...)"*, dandosi atto che nell'ambito della peculiarità della presente fattispecie stessa tale presupposto si declina nella legittimità della procedura negoziata per lo *"stretto tempo necessario"* all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A., eventualmente inserendo clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente il contratto;

VISTA la nota della Direzione Amministrativa Aziendale di protocollo n. 693|ASUR|AAGG|P in data 10.01.2017, con la quale si è provveduto a suo tempo a trasmettere processo verbale dell'organismo tecnico di valutazione per lo scopo costituito presso la Direzione aziendale in data 19.10.2016, secondo il quale si esprime parere favorevole all'avvio, nei termini prospettati, della procedura oggetto della presente proposta di determina per la conclusione del contratto;

RICHIAMATE le circostanze esplicitate nelle premesse secondo le quali la stipulazione del contratto di cui alla presente proposta di determina può intendersi temporalmente e cautelativamente prospettata, salve diverse e più auspicabili circostanze legate alla tempestiva attivazione del citato Soggetto Aggregatore, per il periodo intercorrente dalla data di eventuale stipulazione del contratto stesso fino al mese di marzo 2018, avendo cura di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale stipulazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;

RITENUTO, in quest'ultimo senso e rispettivamente:

- di prevedere, in sede di aggiudicazione del contratto in esito alla eventuale adozione della presente proposta di determina, apposita clausola di autotutela idonea a risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto stesso qualora fossero attivati nell'ambito del

sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;

- di riservarsi, ove compatibili allo stato con il contesto normativo - regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale stipulato in esito alla eventuale adozione della presente proposta di determina oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A.;

POSTA IN EVIDENZA ogni normativa e regolamentazione di riferimento indicata in premessa al presente documento istruttorio;

GIUSTA delega di cui al punto 5) del dispositivo della determina del Direttore Generale di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche n. 644/DG in data 31.10.2017, commentata nelle premesse, cos' come ulteriormente chiarita, sia in termini normativo - regolamentari che attuativi, con nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017;

SI PROPONE al Direttore dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche l'adozione del seguente schema di determina:

- 1) le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di contrarre, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 63, comma 2, lettera c) del Decreto Legislativo n. 50/2016 e sue successive modifiche ed integrazioni, con il Raggruppamento Temporaneo di Imprese ECOERIDANIA ITALIA S.p.A. (impresa mandataria) / SAMECO S.r.l. (impresa mandante) / MAIO.COM S.r.l. (impresa mandante) / SEA S.r.l. - con sede legale in ARENZANO (GENOVA), per l'affidamento del servizio di smaltimento rifiuti sanitari per le necessità delle diverse strutture e sedi operative dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 3) di nominare quale Responsabile Unico del Procedimento della procedura in argomento il dr. Carlo SPACCIA - Direttore della U.O. Supporto Area Acquisti e Logistica dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 4) di dare atto che il presente provvedimento è adottato stante la circostanza secondo cui non risultano allo stato attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP, né da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda, contratti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;
- 5) di dare atto, ai sensi e per gli effetti del precedente punto del presente dispositivo, che la procedura oggetto del presente provvedimento si intende adottata per procedere all'affidamento del servizio in argomento per lo stretto tempo necessario all'avvenuta attivazione del contratto da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento o di CONSIP S.p.A., dando mandato, pertanto, al Responsabile Unico del Procedimento, di prevedere, nell'ambito delle procedure di negoziato ed in sede di eventuale aggiudicazione del contratto, apposita clausola di autotutela che consenta di risolvere anticipatamente ed immediatamente il contratto qualora siano attivati nell'ambito del sistema convenzionale CONSIP S.p.A., ovvero adottati da parte del Soggetto Aggregatore, provvedimenti di aggiudicazione per l'affidamento del servizio in argomento;

- 6) di stabilire, secondo le circostanze ed i presupposti di cui al documento istruttorio, che l'eventuale contratto di aggiudicazione stipulato in esito al negoziato spieghi i suoi effetti dalla data di effettiva esecutività del contratto stesso fino al 31.03.2018, fatta salva la sua risoluzione anticipata ai sensi e per gli effetti del precedente punto 5. del presente dispositivo;
- 7) di riservarsi, ove compatibili allo stato con il contesto normativo - regolamentare di riferimento, ulteriori provvedimenti per assicurare la continuità del rapporto contrattuale eventualmente stipulato in esito al presente provvedimento oltre il termine per il momento fissato, fino ad utile aggiudicazione del servizio da parte del Soggetto Aggregatore di riferimento per questa Azienda o di CONSIP S.p.A.;
- 8) di stabilire, sulla base delle considerazioni formulate dal Responsabile Unico del Procedimento nel documento istruttorio, che gli oneri complessivi di spesa relativi alla eventuale stipulazione del "contratto ponte" in argomento, da intendersi efficace a partire dagli esiti del negoziato di cui alla presente proposta di determina, possono intendersi cautelativamente stimati, fatti salvi gli esiti del negoziato stesso, per un valore di circa € 86.100,00 / mese I.V.A. esclusa, da imputarsi al conto n. 0509010113 "smaltimento rifiuti" del bilancio ASUR, da rendersi economicamente coerenti e compatibili, in caso di aggiudicazione, con le disponibilità di budget tempo per tempo provvisoriamente e/o definitivamente assegnate all'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche per gli esercizi di pertinenza contrattuale;
- 9) di dichiarare che il presente provvedimento non è soggetto al controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione nell'albo pretorio informatico, a norma dell'articolo 28 della Legge Regionale n. 26/1996, come sostituito dall'articolo 1 della Legge Regionale n. 36/2013;
- 10) di trasmettere il presente provvedimento, rispettivamente, al Collegio Sindacale, a norma dell'articolo 17 della Legge Regionale n. 26/1996 e sue successive modifiche ed integrazioni, al Responsabile Unico del Procedimento ed alla Direzione dell'Area Dipartimentale Acquisti e Logistica di questa Azienda Sanitaria Unica Regionale delle Marche;
- 11) di dare atto, ai fini della repertoriazione nel Sistema Attiweb Salute, che il presente provvedimento rientra nei casi "altre tipologie".

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
Dott. Carlo SPACCIA

Il sottoscritto attesta la regolarità tecnica e la legittimità della presente proposta di provvedimento e ne propone l'adozione al Direttore dell'Area Vasta n. 2 di questa Azienda Sanitaria Unica regionale delle Marche.

IL DIRETTORE U.O. SUPPORTO
AREA ACQUISTI E LOGISTICA – AREA VASTA N. 2
Dott. Carlo SPACCIA

- ALLEGATI -

- Nota della Direzione Generale di protocollo n. 23348|ASUR|DG|P in data 03.08.2016 (allegato n. 1);
- Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 27035|ASUR|AAGG|P in data 20.09.2016 (allegato n. 2);
- Nota di protocollo n. 168283|ASURAV2|AFFGEN|P in data 30.09.2016 (allegato n. 3);
- Nota della Direzione Amministrativa di protocollo n. 639|ASUR|AAGG|P in data 10.01.2017 e processo verbale in data 19.10.2016 ad essa allegato (allegato n. 4);
- Nota della Direzione Aziendale di protocollo n. 31451 in data 07.11.2017 (allegato n. 5).

La ulteriore documentazione menzionata nel presente documento istruttorio è conservata e consultabile in atti presso questa Unità Operativa Responsabile Unico del Procedimento.